

Piano di applicazione in Piemonte del D.M. 28 luglio 2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)” e del D.M. 19 febbraio 2016 (Modifiche al Decreto 28 luglio 2009, recante: «Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della “Vaiolatura delle drupacee” (Sharka)».)

Zone con presenza dell’O.N.;

a) «zona indenne» (territorio dove non è stato riscontrato il virus PPV o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente):

Provincia di Asti

Provincia di Alessandria

Provincia di Biella

Provincia di Novara

Provincia di Torino

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Provincia di Vercelli

Provincia di Cuneo: comuni non inseriti in altre zone

b) «area contaminata» (campo di produzione o vivaio in cui è stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus PPV):

Provincia di Cuneo

Aree dei comuni di Barge, Cuneo, Lagnasco, Manta, Revello, Saluzzo, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, individuate negli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7 della presente determinazione per farne parte integrante.

c) «zona di insediamento»: (territorio dove il virus PPV è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione)

Provincia di Cuneo

Aree dei comuni di Barge, Lagnasco, Revello individuate negli allegati 2, 4, 6 della presente determinazione per farne parte integrante.

d) «zone tampone», compresa fra una zona indenne e una zona di insediamento o un’area contaminata, con raggio di 300 metri, come individuata negli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7 della presente determinazione per farne parte integrante.

Annualmente il S.F.R. coordina i monitoraggi ufficiali (di cui all’art. 3 del D.M. 28 luglio 2009) sul territorio piemontese al fine di aggiornare le zone.

Ambito di applicazione e soggetti interessati.

Tutte le piante di specie sensibili a PPV situate in:

- frutteti da reddito;
- coltivazioni familiari;

- giardini o terreni di pertinenza di costruzioni di qualsiasi tipologia;
- collezioni o orti botanici;
- campi sperimentali;
- terreni demaniali.

I soggetti interessati sono:

- aziende agricole;
- vivai;
- aziende di conferimento, confezionamento, lavorazione o immagazzinamento;
- privati ed enti comunque possessori di piante sensibili all'O.N.

Gli interventi sono obbligatori e a carico del conduttore o del proprietario.

Misure obbligatorie

### Zone indenni

Ispezioni annuali a cura del S.F.R. con il seguente ordine di priorità:

- campi di piante madri (tutti);
- vivai (tutti quelli accreditati in base al D.M. 14/04/1997);
- altri vivai autorizzati ai sensi del D.lgs. 214/2005;
- campi collezione (tutti);
- frutteti di nuovo impianto (a campione).

Qualora si riscontrino su una pianta ospite sintomi sospetti del virus PPV si procede al campionamento ed all'analisi di laboratorio e, in caso di esito positivo, alla definizione dell'area contaminata e all'applicazione delle relative disposizioni.

### Aree contaminate

Ispezioni annuali coordinate dal S.F.R. con il seguente ordine di priorità:

- vivai (tutti quelli accreditati in base al D.M. 14/04/1997)
- altri vivai autorizzati ai sensi del D.lgs. 214/2005
- campi collezione (tutti)
- frutteti (a campione)

Nelle aree contaminate ogni pianta ospite con sintomi sospetti del virus PPV deve essere estirpata senza necessità di ulteriori analisi.

Le piante per le quali è stata prescritta l'estirpazione devono essere capitozzate o disseccate, in modo tale da impedire l'emissione di polloni, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della presenza delle piante infette, ed estirpate per intero entro l'inizio della stagione vegetativa successiva.

Il S.F.R. dispone l'estirpazione dell'intero frutteto quando la percentuale di piante sintomatiche è uguale o superiore al 10%. Al fine della prevenzione fitosanitaria tale misura può essere applicata anche in presenza di percentuali inferiori (art. 6, comma 3 del D.M. 28 luglio 2009).

Le operazioni devono essere realizzate a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e l'esecuzione deve essere verificata ufficialmente dal S.F.R.. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni ufficiali, sono

adottate le sanzioni amministrative previste dal comma 2 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola" e le misure previste dal comma 3 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola".

Nelle aree contaminate è vietato il prelievo di materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee sensibili presenti.

### Zone di insediamento

La delimitazione delle zone di insediamento viene modificata sulla base dei risultati dei monitoraggi condotti nelle zone indenni, nelle aree contaminate e nelle zone tampone.

Nelle zone di insediamento verranno effettuati controlli periodici a campione per monitorare l'evoluzione epidemica ed intraprendere eventuali misure fitosanitarie integrative.

E' sempre consigliata l'estirpazione delle piante infette per intero entro l'inizio della stagione vegetativa successiva.

Quando la percentuale di piante sintomatiche è uguale o superiore al 10% è raccomandata l'estirpazione dell'intero frutteto.

Viene assicurata adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende frutticole presenti, per l'adozione di strategie volontarie di controllo e per favorire l'impiego di varietà tolleranti o resistenti.

Nelle zone di insediamento è vietato il prelievo del materiale di moltiplicazione di piante di drupacee sensibili, salvo quanto previsto al punto 3 della sezione "Disposizioni per l'attività vivaistica".

### Zone tampone

Le zone tampone hanno una larghezza minima di 300 metri a partire dal perimetro esterno di una zona di insediamento o di un'area contaminata.

Ispezioni annuali a cura del S.F.R. con il seguente ordine di priorità:

- campi di piante madri (tutti)
- vivai (tutti quelli accreditati in base al D.M. 14/04/1997)
- altri vivai autorizzati ai sensi del D.lgs. 214/2005
- campi collezione (tutti)
- frutteti (a campione).

Qualora si riscontrino su una pianta ospite sintomi sospetti del virus PPV, si procede alla definizione dell'area contaminata e all'applicazione delle relative disposizioni, eventualmente previo campionamento e analisi di laboratorio.

Nella zona tampone è vietato l'esercizio dell'attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie sensibili al virus PPV e il prelievo di materiale di moltiplicazione di piante di drupacee sensibili ivi presenti, salvo quanto previsto al punto 3 della sezione "Disposizioni per l'attività vivaistica".